



ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021

Documento per la consultazione 390/2022/R/EEL

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

è il coordinamento nazionale costituito dalle Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana
(AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP)

L'associazione rappresenta il **90% della cooperazione italiana** la quale, nel suo complesso, incide per l'**8% sul PIL**

Le imprese di Alleanza associano ben **12 milioni di soci**, occupano **1.150.000 persone** e producono **150 miliardi di fatturato**

L'Alleanza ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione, Via Torino n. 146

<http://www.alleanzacooperative.it>

<https://www.agci.it>

<http://www.confcooperative.it>

<http://www.legacoop.coop>

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 390/2022/R/EEL

“ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFIGURAZIONI PER L'AUTOCONSUMO PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021 E DAL DECRETO LEGISLATIVO 210/2021”

Con riferimento al documento in consultazione nell'esprimere generale apprezzamento e condivisione sull'impostazione del documento, si formulano di seguito alcune osservazioni e proposte di integrazione o modifica.

PREMESSA

Le configurazioni in autoconsumo, nelle diverse forme, risultano strategiche ai fini del raggiungimento non solo degli obiettivi ambientali, climatici ed energetici, ma anche per le positive ricadute in termini sociali e di lotta alla povertà energetica.

Ciò premesso, con specifico riferimento alle comunità energetiche, **occorre promuovere modelli virtuosi e non speculativi, effettivamente ispirati a principi di mutualità interna ed esterna ed orientati alla costituzione di comunità senza scopo di lucro e che possano essere vettori di azioni di vera sostenibilità, producendo ricadute positive sull'ambiente, sulla collettività e sul territorio.**

A tali fini risulta sicuramente strategico:

- a) assicurare, a valle di questa consultazione, la tempestiva definizione di tutta la disciplina di attuazione del decreto legislativo n.199 del 2021 e, in particolare, oltre che della regolamentazione ARERA, anche del quadro incentivante di riferimento e delle regole tecniche, in assenza dei quali non è possibile avviare le progettualità e strutturare adeguatamente il *business plan* delle configurazioni;
- b) orientare le regole e disposizioni in corso di definizione (regole ARERA, Decreto Ministero transizione ecologica e linee guida tecniche GSE) in modo da valorizzare la costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa e da eliminare ogni possibile eventuale ostacolo o differenza di disciplina;
- c) agevolare ai fini della costituzione di comunità energetiche la raccolta dei dati necessari, prevedendo un obbligo per i gestori delle reti di fornire tempestivamente tutte le informazioni richieste relative all'ubicazione delle cabine primarie e secondarie ed i relativi perimetri di utenza, anche nelle more della predisposizione di un sistema cartografico georeferenziato e della realizzazione di un sistema informativo dedicato.

Con specifico riferimento alla **forma giuridica delle comunità energetiche**, le direttive di riferimento chiariscono che gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi. La direttiva precisa, ancora, che per evitare gli abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile dovrebbero poter mantenere la

propria autonomia dai singoli membri e dagli altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti, o che cooperano con altri mezzi, come gli investimenti e che la partecipazione ai progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere aperta a tutti i potenziali membri locali sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Occorre, quindi assicurare la possibilità per le comunità di energia di operare nel sistema energetico ed agevolarne l'integrazione nel mercato. Le comunità di energia rinnovabile e le configurazioni in autoconsumo dovrebbero poter anche condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie o servizi, creando strutture consortili o di coordinamento.

In tale contesto occorre quindi precisare in modo più chiaro che, pur in un contesto di libertà delle forme, la comunità energetica debba assicurare un controllo democratico ed avere forma di impresa senza scopo lucrativo.

Infatti, la formula usata nell'articolo 31 *“non quello di realizzare profitti finanziari”* sebbene conforme alla direttiva, non risulta chiara sotto il profilo della forma giuridica del soggetto “comunità” e dell'oggetto sociale.

Sotto tale profilo, si ritiene che al fine di garantire che la comunità energetica non persegua prevalenti profitti finanziari o fini meramente speculativi, dovrebbe essere previsto un obbligo, a fine vita, di devolvere il patrimonio con modalità definite o ad uno specifico fondo appositamente istituito.

Riteniamo, quindi, in sintesi, che debba essere meglio precisata la definizione di Comunità energetiche rifacendosi alle Direttive di riferimento, le quali fanno riferimento ai concetti di *Renewable Energy Community* e di *Citizens Energy Community*, i cui connotati dovranno comprendere sicuramente e specificatamente le forme cooperative e mutualistiche quale piattaforma societaria per la gestione della produzione decentrata di energia da parte di comunità locali di *prosumer* (utenti/produttori).

In secondo luogo, occorre svolgere alcune riflessioni sulla costituzione di comunità energetiche in forma cooperativa considerando come tale forma giuridica sembri essere quella che meglio sia in grado di rispondere alla *ratio* delle previsioni comunitarie. La flessibilità del modello cooperativo, come dimostrato da molti studi in materia (ARERA, GSE/RSE e altri), è sicuramente uno degli elementi che la rendono particolarmente adatta alla realizzazione di CER.

Sotto tale profilo, il movimento cooperativo ha significative potenzialità che devono essere valorizzate ed incentivate ed è indispensabile assicurare strumenti in grado di rilanciare la distintività dell'azione cooperativa nel mondo dell'energia, recuperando lo spirito del legislatore europeo ed assicurando il riconoscimento di una meritocrazia sociale agli interventi di sovvenzionamento delle fonti rinnovabili e delle comunità energetiche.

Tra gli elementi distintivi del modello cooperativo, si evidenzia il valore aggiunto della intergenerazionalità dell'impresa cooperativa che favorisce la durabilità e quindi la possibilità di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale a lunga scadenza. Sotto tale profilo, la mancanza, nel modello cooperativo, di alcuna incentivazione a vendere la quota di partecipazione (perché si riprendono solamente i soldi investiti), consente di evitare che tali imprese, una volta fidelizzati (lock in) i cittadini/consumatori/produttori, vengano poi vendute espropriando gli stessi del valore creato nella e dalla loro comunità.

Si ritiene quindi importante assicurare clausole di premialità economica per il “beneficio sociale, ambientale ed economico delle comunità di soci”, collegato ad elementi di distintività delle comunità energetiche in forma cooperativa.

Con riferimento al tema della condivisione dei dati relativi alla produzione ed al consumo di energia, anche in linea con le indicazioni della Commissione europea sulla necessità di tendere verso la riduzione dei consumi, occorre definire meccanismi che consentano di favorire in tutti i modi la raccolta, la gestione e la

condivisione dei dati di produzione e consumo da GSE e DSO, anche sostenendo le Comunità energetiche a dotarsi di infrastrutture autonome specifiche per l'acquisizione e l'elaborazione di tali dati, così da favorire lo scambio tra domanda ed offerta.

Da ultimo, sembra utile rilevare la necessità di definire con maggiore chiarezza il rapporto tra le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energia rinnovabile che, seppure affrontato in alcune parti del documento, non sembra trattato con organicità e completezza.

RISPOSTE AI QUESITI DELLA CONSULTAZIONE ED OSSERVAZIONI AL TESTO

Quesito S1. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle diverse configurazioni di autoconsumo individuale e alle conseguenti modifiche da apportare al TISSPC?

Punto 2.16, lettera nn) - sistema semplice di produzione e consumo (SSPC)

Nel punto indicato il sistema semplice di produzione e consumo è definito come : *“il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario”*.

Si rileva come la definizione, così come formulata, non comprenda cooperative e consorzi.

Si propone quindi la seguente integrazione: *“il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o **da persone fisiche o** giuridiche diverse purché tutte appartenenti **al medesimo consorzio o alla medesima cooperativa** o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o **da persone fisiche o** giuridiche diverse purché tutte appartenenti **al medesimo consorzio o alla medesima cooperativa** o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario”*.

In secondo luogo, si osserva, ancora come con riferimento al **sostegno per le attività di autoconsumo**, sia necessario anche introdurre un importante chiarimento sul sistema di tariffazione ed oneri che tenga conto dei benefici derivanti dall'autoconsumo, per assicurare l'applicazione dell'art. 52 del Testo Unico delle Accise 504/95 in tema di **esenzione accise sull'energia** prodotta da fonti rinnovabili, all'energia autoprodotta ed autoconsumata **attraverso comunità energetiche, consorzi e cooperative**. In passato, infatti, la confusione sulla nozione di autoconsumatore, nella applicazione della normativa energetica e fiscale, ha generato differenti pareri amministrativi, una altalenante applicazione ed interpretazione della normativa sui territori e diversi contenziosi.

Quesito S2. Si condividono gli orientamenti prospettati in relazione all'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 e alla possibilità di scelta da parte dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di poter accedere, in alternativa, alla regolazione prevista dal TISSPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso?

Nel condividere gli orientamenti prospettati, si osserva l'utilità di prevedere, anche a seguito dell'espressione dell'opzione formulata di accesso alla regolazione prevista dal TISPC ovvero alla regolazione prevista per le forme di autoconsumo diffuso, una possibilità di "switch" nel corso della vita utile dell'impianto.

In secondo luogo, con specifico riferimento alle configurazioni in autoconsumo individuale, la direttiva 2018/2001 prevede espressamente che sia istituito **un quadro favorevole alla promozione ed agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo di energia rinnovabile** sulla base di una valutazione delle barriere ingiustificate esistenti per l'autoconsumo di energia rinnovabile, nonché del potenziale di quest'ultimo, nei loro territori e nelle loro reti energetiche. Sotto questo profilo, la direttiva individua una serie di criteri e di elementi di cui tenere conto. Tra questi, giova ricordare le disposizioni contenute agli articoli 15, par.3 e 17 della direttiva che prevedono che gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano in sede di **pianificazione** disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e che debbano istituire una **procedura di notifica semplice per la connessione alla rete** in cui gli impianti o le unità di produzione aggregate di autoconsumatori di energia rinnovabile devono essere collegati alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione.

Punto 4.C Gli orientamenti dell'Autorità in materia di autoconsumo diffuso

Punto 4.24

Nel punto 4.24, al fine di evitare equivoci, sarebbe indispensabile confermare, come si evince dalla lettura dell'articolo 31 del decreto legislativo 199 del 2021, che le comunità energetiche non hanno oggetto esclusivo, potendo svolgere una molteplicità di attività orientate ad assicurare la produzione di benefici ambientali e sociali.

Il quadro definitorio

4.26

Nel condividere l'impostazione, si sottolinea l'esigenza di mantenere la flessibilità già riconosciuta nei documenti tecnici del GSE alla nozione di condominio, in modo da ricomprendervi anche le fattispecie dei supercondomini. Esistono, infatti, diverse realtà in ambito commerciale, quali poli logistici, interporti, centri commerciali e distretti industriali in cui risultano presenti una molteplicità di edifici di proprietà di più soggetti e fra di loro adiacenti, aventi parti e servizi comuni (strade private e servizi di illuminazione, ad esempio) gestiti talvolta da soggetti all'uopo costituiti (quali consorzi).

4.26, lettera c)

Nella indicazione dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche va definitivamente chiarito il **ruolo delle grandi imprese**. In particolare, se da un lato è chiaro che le grandi imprese non possano avere poteri di controllo, rimangono margini di incertezza in merito alle modalità di partecipazione.

Quesito S 4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?

Punti 4.33 - 4.35

Nel condividere gli obiettivi di trasparenza e flessibilità espressi nei punti indicati, si sottolinea l'esigenza di:

- fissare un termine massimo entro cui i distributori devono rendere disponibili le informazioni sul perimetro di riferimento delle cabine primarie. In particolare, si ritiene condivisibile il processo proposto da ARERA per l'individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria e si apprezza l'idea che tali informazioni vengano rese disponibili nella forma di mappe dai DSO e dal GSE. Si suggerisce pertanto di accelerare fortemente tale processo prevedendo che entro 30 giorni i DSO si impegnino a rendere pubbliche queste informazioni seppure non ancora in maniera coordinata/digitalizzata;
- garantire che la rete di distribuzione "magliata" non sia di ostacolo e che possano essere adottati criteri di flessibilità prevedendo la possibilità di adesione alla medesima comunità energetica di soggetti (persone fisiche o giuridiche) ubicati comunque in un areale immediatamente adiacente ad una determinata cabina primaria (da definire sulla base di una distanza definita o rispetto al Comune o al territorio di riferimento) a prescindere dal collegamento fisico;
- prevedere un obbligo di indicare in bolletta i riferimenti della cabina primaria di appartenenza;
- fissare criteri di flessibilità per i piccoli Comuni che potrebbero essere serviti da più di una cabina primaria ma che, in considerazione del limitato numero di abitanti, potrebbero utilmente costituire un'unica comunità energetica;
- si condivide l'impostazione tesa ad assicurare che la dinamicità del perimetro delle cabine primarie non determini alcuna necessità di variazione rispetto a comunità energetiche già costituite e dei relativi soci.

55. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all'individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?

Punto 4.42

Nel punto 4.42 si evidenzia che *la medesima comunità energetica, caratterizzata da un unico statuto, possa identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa ad una cabina primaria, per la valorizzazione dell'autoconsumo. Ciò consente di conciliare l'esigenza di valorizzare l'autoconsumo con tutte le altre diverse finalità, indipendenti dalla richiamata area geografica, che una comunità può perseguire. Pertanto, un'unica comunità energetica può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso.*

Sul punto, nel condividere l'impostazione, si ritiene indispensabile evitare che la possibilità che un'unica comunità gestisca una pluralità di sottoinsiemi possa deviare dagli obiettivi principali della comunità (benefici ambientali, sociali e sviluppo territoriale) verso la mera realizzazione di profitti finanziari.

Sotto questo profilo occorre chiarire con esattezza le regole per la fruizione degli incentivi nella distinzione tra i diversi sottoinsiemi ed i diversi impianti, in modo da assicurare la rispondenza agli obiettivi comunitari, nonché definire le modalità di gestione della comunità energetica, specificando, in particolare, se il gestore debba essere unico e se vi possano essere più gestori ed il rispettivo ruolo.

S6. Si ritiene necessario riportare ulteriori considerazioni in merito all'individuazione del soggetto referente e alle modalità con cui quest'ultimo si interfaccia con il GSE, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo intercorsa? Perché?

4.47

Si condivide la previsione del punto 4.47 di poter demandare il ruolo del referente a un soggetto terzo purché ciò non distorca le finalità della CER (ad esempio, il fatto che una Cer possa delegare un terzo come referente, quindi anche società cod. Ateco 35.11 e 35.14, in assenza di regole precise sulla tipologia di attività svolta potrebbe tradursi, di fatto, in un indiretto potere di controllo della CER).

4.48

Nel condividere l'obiettivo di semplificazione per le modalità di individuazione dei punti di connessione da inserire nella configurazione occorre però definire indicatori e strumenti che diano certezza al referente al momento della presentazione della pratica per evitare che successivi controlli del GSE possano tradursi in rallentamenti nel riconoscimento degli incentivi o in un aggravio burocratico successivo.

Sotto questo profilo, i criteri di semplificazione vanno applicati a monte della procedura, ma con indicatori definiti e non sindacabili in un momento successivo.

S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell'energia elettrica autoconsumata? Perché?

Punti 4.78 e 4.79

Con riferimento allo scorporo in bolletta dell'energia consumata, occorre definirne con maggiore precisione modalità e funzionamento per evitare che tale meccanismo possa tradursi in una eccessiva complicazione per il gestore della comunità energetica, soprattutto in considerazione della possibile presenza di diversi fornitori e della necessità di poter definire con certezza il business plan della comunità energetica.